

Premio a dipendenti che lavorano in sede

Premio a dipendenti che lavorano in sede

L'articolo 63 prevede l'erogazione di un **bonus di 100 euro** a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (secondo la definizione di cui all'art. 49, comma 1, TUIR), con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

1. 1

A chi spetta

Il provvedimento è destinato a tutti i lavoratori con contratto di lavoro dipendente.

2. 2

Condizioni

Aver lavorato in azienda nel mese di marzo.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria.

Non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

3. 3

Come si richiede

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d'imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Dove trovi questo servizio

